

***Co.Re.Com. Cal/Ro***

**DELIBERAZIONE N. 248**

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA *Commissio xxx c/ Sky Italia xxx.*

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

nella seduta del giorno 17/12/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro      Presidente  
Prof. Carmelo Carabetta        Componente  
Dott. Gregorio Corigliano        Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 7 agosto 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 36506, con cui il Sig. xxx Comisso ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Sky Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota dell' 8 agosto 2013 (prot. n. 36746 , con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

L'istante, sig. xxx Comisso, ha introdotto il presente procedimento per la definizione della controversia in atto con la società Sky Italia xxx, lamentando l'addebito di somme nonostante avesse richiesto la disdetta del contratto di abbonamento.

Allega una missiva datata 17 gennaio 2013, nella quale la società Sky conferma di aver preso in carico la richiesta dell'utente e, dovendola gestire come recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto, richiede la somma di € 11,53 per la cessazione dell'abbonamento.

In relazione a detta controversia l'istante ha promosso un tentativo di conciliazione, conclusosi senza esito per mancata adesione dell'operatore, come attestato dal verbale dell' 8 febbraio 2013, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura.

Per la definizione della controversia, l'istante chiede lo storno totale delle fatture, oltre all'indennizzo per il disagio subito.

La società Sky Italia non si è costituita nel presente procedimento.

### **Motivi della decisione**

#### **1. In tema di rito.**

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che l'operatore non ha aderito al tentativo di conciliazione, sicché il procedimento si è concluso con un verbale attestante l'esito negativo dell'esperimento di conciliazione, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura.

Nel corso del procedimento di secondo grado si è omessa l'audizione delle parti, ritenuta ininfluenza, e la questione è stata portata in decisione.

#### **2. Riguardo al merito.**

L'odierno ricorrente lamenta addebiti ingiustificati e chiede lo storno totale delle fatture, oltre alla liquidazione di un indennizzo.

Stando alla documentazione prodotta, la materia del contendere verte sulla somma di € 11,53, che l'operatore Sky ha richiesto all'odierno ricorrente con nota datata 17 gennaio 2013, agli atti. Nessun'altra fattura è stata esibita nel presente procedimento, né risulta contestata da parte dell'utente.

Quanto all'importo che forma oggetto dell'odierno ricorso, ovvero la somma di € 11,53, la stessa risulta essere dovuta da parte utente a titolo di "importo corrispondente agli eventuali sconti o promozioni fruiti, pari alla differenza tra il prezzo di listino e il prezzo scontato... precedentemente pagato per i prodotti e/o servizi forniti da Sky, oltre al costo dell'operatore ove applicabile, per la restituzione del decoder", in conformità dell'art. 11 "Durata del contratto e recesso" delle Condizioni generali di abbonamento residenziale Sky, cui si rinvia.

Tanto premesso, ravvisata l'infondatezza dell'odierna istanza di definizione, si conclude per il rigetto del ricorso promosso dal sig. xxx Comisso con nota in data 7 agosto 2013, prot. n. 36506.

### 3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente

- 1) Il rigetto, per infondatezza, delle richieste di indennizzo/storno avanzate dal sig. xxx Comisso con l'odierna istanza di definizione, stabilendo, altresì, che nulla è dovuto per le spese di procedura;
- 2) Resta salva la possibilità per il ricorrente di avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

**I Componenti**

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Prof. Carmelo Carabetta

**Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

**V. Il Direttore**

f.to Avv. Rosario Carnevale